

**I chiarimenti delle Entrate.** Prelievo leggero per i collaboratori degli enti sportivi **Pag. 37**

**Associazioni.** I chiarimenti

# Redditi «leggeri» per i collaboratori degli enti sportivi

**Andrea Taglioni**

Al regime fiscale degli enti associativi, in particolare degli enti sportivi dilettantistici è dedicata la risoluzione 38/2010 dell'agenzia delle Entrate. Il provvedimento è stato reso a seguito dell'istanza presentata da parte di un'associazione nazionale.

Con il primo quesito è stato chiesto il parere in merito all'esatto inquadramento fiscale da riservare a quelle prestazioni propedeutiche agli eventi sportivi - come la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. L'agenzia delle Entrate, richiamando anche la circolare Enpals 18/2009, è giunta alla conclusione che la parziale esenzio-

le imposte sui redditi, i corrispettivi corrisposti alle società sportive dilettantistiche da parte di soggetti non necessariamente legati all'ente, come "frequentatori e/o praticanti". L'agenzia delle Entrate, oltre a ribadire l'applicabilità della "decommercializzazione" di alcune attività anche alle associazioni sportive dilettantistiche, precisa che le agevolazioni previste dal comma 3 dell'articolo 148 del Tuir sono applicabili laddove risulti presentato il modello Eas, i servizi resi dall'ente siano collegati all'attività istituzionale e i fruitori siano comunque soci e/o tesserati dalle organizzazioni nazionali.

Un'altra questione, sulla quale l'Agenzia si è espressa in senso favorevole all'istante, riguarda la possibilità di innalzare i compensi da erogare ai soggetti che svolgono l'attività professionale ai fini delle attività istituzionali, senza incorrere nella distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione purché i maggiori emolumenti siano essenziali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Tuttavia, avendo la disposizione carattere antielusivo, la sua disapplicazione è subordinata, in base all'articolo 37bis, comma 8 del Dpr 600/73, alla presentazione dell'apposita istanza, debitamente motivata, da inviare alla direzione regionale.

Infine, l'Agenzia non ha ritenuto di estendere le agevolazioni previste dal comma 3 dell'articolo 148, del Tuir, alle prestazioni concernenti il bagno turco e/o l'idromassaggio, ancorché effettuate nei confronti dei soci, essendo tali servizi non necessariamente complementari all'attività istituzionale.

## PASSAGGIO ANTELUSIVO

Possibile aumentare i compensi dei professionisti senza incorrere nella distribuzione di utili

ne dell'imponibilità dei compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del Tuir - prevista dall'articolo 69, comma 2 del Tuir e dall'articolo 25, comma 1, della legge 133/1999 - deve essere riconosciuta non solo a quanti percepiscono compensi dal Coni, dalle federazioni sportive nazionali, dall'Unire o dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, ma anche, a chi percepisce compensi non in funzione diretta per la realizzazione dell'evento, ma in funzione coadiuvante e propedeutica.

Con la seconda domanda è stata avanzata la possibilità di rendere irrilevanti, ai fini del-

© RIPRODUZIONE RISERVATA

